



1843/13
Sent. n. 26-11-13
Dep. 28-11-13
Pub. 4954
Cron. 5048/13
Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4737/2008 Ruolo Generale promossa

DA

O [REDACTED]
R [REDACTED]

entrambi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore [REDACTED]
M [REDACTED],

con il patrocinio dell' [REDACTED] me da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da foglio di precisazioni depositato all'udienza del 22.11.2012"

ATTORI

CONTRO

M [REDACTED] B [REDACTED]
B [REDACTED] M [REDACTED]
DI [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED]

con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] me da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c."

CONVENUTO

CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

N [REDACTED] T [REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con il patrocinio dell'Avv. [REDACTED] me da mandato in atti;

Conclusioni: "Come da foglio separato facente parte integrante del verbale di udienza in data 09.05.13"

TERZA-CHIAMATA

OGGETTO: "Responsabilità extracontrattuale – Danni".

FATTO E DIRITTO

La presente controversia trae origine dalla rovinosa precipitazione al suolo del minore O [REDACTED] M [REDACTED] avvenuta il giorno 09.09.2006, allorché egli, dopo essersi appoggiato alla recinzione posta in posizione eretta sul cordolo perimetrale del terrazzo che accede all'immobile sito in [REDACTED] (RE), via [REDACTED] di proprietà di M [REDACTED] B [REDACTED] cadeva nel vuoto da un'altezza di circa tre metri durante una festa organizzata dalla M [REDACTED] dal di lei figlio B [REDACTED] M [REDACTED] e dalla moglie di questi, Di [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] per inaugurare la casa appena ristrutturata.

O [REDACTED] A [REDACTED] e R [REDACTED] S [REDACTED] quali genitori esercenti la potestà sul minore M [REDACTED] hanno citato in giudizio M [REDACTED] B [REDACTED] e Di [REDACTED] per ottenere il risarcimento dei danni tutti sofferti dal loro figlio, invocando l'applicazione nei confronti dei convenuti dell'art. 2051 cod. civ. ovvero, subordinatamente, dell'art. 2043 cod. civ.

Si costituivano M [REDACTED] B [REDACTED] B [REDACTED] M [REDACTED] e Di [REDACTED] negando la loro responsabilità in quanto avvenuto l'infortunio *de quo* per esclusiva colpa del minore o, comunque, per sua colpa concorrente; chiedevano dunque in via principale il rigetto delle pretese economiche attoree e, in via subordinata, per i caso di accoglimento anche parziale della domanda di B [REDACTED] R [REDACTED] di essere manlevati dalla compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi N [REDACTED] T [REDACTED], che chiamavano in causa.

N [REDACTED] T [REDACTED] negava la legittimazione attiva di B [REDACTED] e Di [REDACTED] trattandosi di soggetti non firmatari della polizza e non conviventi con M [REDACTED] eccepiva la prescrizione del diritto alla garanzia di parte convenuta per decorso del termine di cui all'art. 2952 cod. civ. e, comunque, l'estraneità del fatto dedotto in causa al rischio coperto dal contratto assicurativo.

La causa era istruita mediante documenti, istruttoria orale (interpelli e testimonianze) e CTU medico-legale affidata al dott. G [REDACTED] B [REDACTED] infine era posta in decisione all'udienza del 09.05.2013 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie defensionali finali.

Non ricorre, secondo l'apprezzamento di questo Giudice, alcuna causa di esonero da responsabilità di M████, B████ e Di████ né apporto colposo e concorrente del danneggiato, idoneo a determinare una riduzione percentuale del danno attoreo.

La dinamica del sinistro è stata ricostruita nel presente giudizio per mezzo di numerose deposizioni, parte delle quali rilasciate da persone in posizione di assoluta terzietà e indifferenza rispetto agli interessi economici in contesa, che come tali appaiono integre e assolutamente genuine.

La testimone ██████████, all'epoca dei fatti abitante nell'immobile prospiciente a quello dei convenuti e che, al momento dell'infortunio stava fumando affacciata alla finestra, ha dichiarato di avere visto tutto "tutta la scena": "il bambino stava giocando con altri bambini sul terrazzo. Il bambino si appoggiò alla ringhiera e cadde giù con essa. Io cominciai a gridare. Si accasciò a terra e io sono corsa giù.

Fu una questione istantanea. Cioè il bambino era appena arrivato sulla terrazza quando è successo. Le altre persone non erano molto lontane dalla terrazza". E ancora: "Sono sicurissima che non ci fossero fioriere sulla terrazza"; "Non c'era nulla di ciò, si passava liberamente".

Analoga la dichiarazione del teste ██████████ sulla mancanza di fioriere nel terrazzo: "No non c'erano fioriere, né vasi di fiori davanti alla ringhiera. La ringhiera era solo appoggiata in posizione eretta e non era stata infissa nel pavimento".

Il contenuto di tali affermazioni, rilasciate da persone non interessate alle sorti della causa, non possono trovare idonea smentita nelle divergenti deposizioni rese dal fratello e dalla madre della convenuta Di████ persone su cui non può esprimersi valutazione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. come chiesto dagli istanti, ma della cui attendibilità vi sono ragioni di dubitare, poiché a detta degli stessi le fioriere sarebbero state presenti in loco (ma non evidenziate dal Di████ nello schizzo del luogo al momento del fatto tracciato dal teste medesimo), non vi sarebbero stati altri bambini sul terrazzo e, appena caduto da ben tre metri di altezza, il piccolo M████, di soli otto anni, avrebbe chiesto prontamente spiegazioni al padre per non avergli detto che la ringhiera era solo appoggiata, ciò nonostante il forte dolore fisico provocato dalla frattura del femore e di un dito della mano e lo shock per quanto appena accaduto: è del tutto legittimo, nel quadro appena descritto, nutrire dubbi sulla genuinità delle dichiarazioni fornite dai parenti della convenuta Di████

Le risultanze di prova che per la loro provenienza debbono senz'altro ritenersi corrispondenti alla verità dei fatti depongono per l'esclusiva responsabilità dei

convenuti per il fatto oggetto di causa ed escludono ogni esimente da tale responsabilità: non è emersa infatti dalle stesse alcuna condotta imprudente del minore O. Ma. il quale, prima di spostarsi sulla terrazza aveva chiesto il permesso al padre (teste , appena arrivato sull'area esterna (così la teste), si era soltanto appoggiato alla ringhiera, facendo dunque della cosa un uso del tutto normale e proprio, per poi cadere insieme ad essa da un'altezza di tre metri.

Così accertata la responsabilità esclusiva di M. B. B. M. e Di. per il fatto illecito de quo a norma dell'art. 2051 cod. occorre procedere alla liquidazione delle varie componenti di danno.

Deve ricordarsi come la sentenza n. 26972 del 11.11.08 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbia introdotto una notevole innovazione in tema di danno biologico, morale ed esistenziale, laddove ha sostanzialmente unificato in un'unica categoria concettuale la nozione di danno non patrimoniale, ritenendolo comprensivo sia dell'area del danno biologico sia di quella del danno morale, sì da impedire la liquidazione di quest'ultimo attraverso un automatico e proporzionale aumento del danno biologico (in misura pari a 1/4, 1/3, 1/2), e da imporre al giudicante una personalizzazione della liquidazione del danno biologico *"valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"* (così la Corte di Cassazione nella citata sent. 26972/08).

Circa la discussa figura del danno esistenziale poi, la Suprema Corte ne ha affermato la non autonomia (v. da ultimo Cass. civ. 16.02.2009 n. 3677) quando il pregiudizio consegua a lesione psico-fisica, giacché in questo caso esso attiene al danno biologico comprensivo dei profili concernenti la vita di relazione, mentre ha riconosciuto autonoma risarcibilità al danno esistenziale ove esso consegua alla lesione di un diritto costituzionalmente garantito del danneggiato diverso dall'integrità psico-fisica.

L'Osservatorio per la giustizia civile di Milano ha recepito le indicazioni delle Sezioni Unite sopra sintetizzate e ha divulgato le "Nuove Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale", Tabelle aggiornate nell'anno 2013.

Per la liquidazione del danno da lesione all'integrità psico-fisica, le Tabelle milanesi hanno individuato il nuovo valore del cd. "punto" (relativo al cd. danno biologico permanente) aumentandolo di una percentuale ponderata per la componente del danno non patrimoniale riguardante la "sofferenza soggettiva" e prevedendo inoltre percentuali

massime di aumento da utilizzarsi in via di personalizzazione. L'Osservatorio ha proposto poi anche una rivisitazione dei valori in passato liquidati a titolo di cd. danno biologico e morale temporaneo, anche in questo caso sostenendo una liquidazione congiunta dell'intero danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona; segnatamente, si propone per il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo complessivo corrispondente ad un giorno di invalidità temporanea al 100% una forbice di valori da un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 144,00 (tabelle 2013);

Reputa questo giudice che, in ragione della loro totale rispondenza ai recenti principi affermati dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno patito da possa essere effettuata mediante utilizzo delle Tabelle milanesi.

Per quanto attiene ai danni patiti dal minore O. M. il C.T.U. nell'elaborato peritale depositato il 24.05.2010 e nel supplemento di perizia depositato il 06.10.2011, con coerente, logica e condivisibile motivazione, ha ritenuto soddisfatto il nesso causale tra la "frattura scomposta spiroide della diafisi del femore ds, ferita l.c. al mento, frattura della F3 del terzo dito della mano ds. con ferita l.c. al polpastrello" e la dinamica del sinistro, ha valutato il periodo di invalidità temporanea (tenuto conto anche di quella derivata all'intervento di epifisiodesi del 01.07.2010 oggetto del supplemento di CTU) in complessi 67 giorni al 100%, in 125 giorni al 50%, in 45 giorni al 25% e indicato postumi invalidanti permanenti nella misura del 13% (consistenti in esiti di frattura scomposta individuati nell'ultimo elaborato in ipermetria a sinistra e dismorfismo estetico, esiti cicatriziali al mento, esito cicatriziale al polpastrello della mano destra e scoliosi dorsale).

Nel descritto contesto, il danno non patrimoniale patito da O. M. può essere così quantificato con applicazione dei criteri tabellari enunciati e con riconoscimento di Euro 120,00 per ogni giorno di invalidità totale, ritenuti congrui in ragione della maggiore afflittività dei giorni di ricovero ospedaliero per un bimbo di soli otto anni:

- invalidità temporanea totale 100% di giorni 67: Euro 8.040,00
- invalidità temporanea parziale 50% di giorni 125: Euro 7.500,00
- invalidità temporanea parziale 25% di giorni 45: Euro 1.350,00

e così complessivamente in Euro 16.890,00, già all'attualità.

Il danno non patrimoniale afferente i postumi permanenti, in considerazione dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (8 anni) e della percentuale di danno biologico

accertata (13%), può essere riconosciuto in attuali Euro 40.107,00 già comprensivi della quota tabellare di sofferenza morale presumibile secondo massime di comune esperienza per casi analoghi, con ulteriore maggiorazione a complessivi Euro 46.124,65, sempre all'attualità, tramite aumento personalizzato (possibile per lo scaglione di riferimento fino ad un massimo del 46%) del 15% in considerazione delle limitanti condizioni di vita derivate dall'incidente per il piccolo M. costretto a vivere in condizioni particolarmente penose i contesti di riferimento, educativi, formativi e di crescita per lui più importanti: la maestra del bimbo, ha testimoniato riferendo le difficoltà di scrittura di M. l'impossibilità di deambulazione per lo stesso, rimasto in carrozzella per alcuni mesi, il successivo utilizzo delle stampelle, protrattosi fino a fine anno scolastico, la necessità di assistenza materna nel momento dell'intervallo e di spostamenti effettuati con l'uso del montacarichi da parte del personale ausiliario della scuola.

Pertanto, il danno non patrimoniale complessivamente riconoscibile in favore di O. M. va quantificato nella global somma di Euro 63.014,65 in moneta attuale.

Spetta altresì il danno patrimoniale relativo a spese mediche sostenute per l'importo reputato congruo dal CTU di Euro 1.659,87 e, in prospettiva futura, per la necessità del ragazzo di sottoporsi annualmente ad un controllo della colonna vertebrale e dell'arto inferiore. Si stima congruo riconoscere per tale titolo Euro 150,00 per gli anni decorso dal cdeposito della CTU fino al raggiungimento della maggiroe età di M. (2016) e così Euro 1.050,00

Sulla global somma di Euro 65.724,52 (danno non patrimoniale+danno patrimoniale) che si liquida a favore dei genitori di O. e M., odierni attori, spettano gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 cod. civ., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. S.U. 1712/95), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito; tale voce di danno è pari a Euro 10.161,30 calcolata anno per anno sui singoli scaglioni rivalutati secondo l'indice medio ISTAT, previo ricorso a titolo puramente parametrico al tasso legale di interessi, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della stessa: la base per il calcolo di interessi viene individuata nell'importo del danno sopra indicato devalutato alla data del sinistro (Euro 57.401,33 alla data del 09.09.2006).

Sull'importo così determinato in attuali Euro 75.885,82 spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

Al pagamento di tale somma debbono essere dichiarati tenuti e condannati in solido M. B., B. M. e Di .

Le spese di lite, ivi comprese quelle della disposta C.T.U. medico-legale, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri individuati dal D.M. 20.07.2012 n. 140 applicabile alla fattispecie in forza dell'art. 41 del detto Decreto.

Resta da esaminare la posizioni della compagnia assicurativa, con riferimento alla domanda di manleva proposta dai convenuti.

L'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto ex art. 2938 cod. civ., è stata tardivamente proposta da N. T. S.p.A. costituiti nel corso dell'udienza di trattazione, dunque nel mancato rispetto del termine di venti giorni di cui all'art. 166 c.p.c., richiamato dall'art. 270 c.p.c.: tale eccezione non può pertanto essere esaminata essendo decaduta la terza chiamata dalla facoltà di proporla (art. 167 secondo comma c.p.c.).

Va affermata l'operatività della polizza N. T. Abito n. 1 215 76 301710 - con effetti dal 31.01.06 al 31.01.2011 - in quanto dimostrata dalle risultanze della prova orale sopra menzionate la posizione di stabili conviventi della M. del figlio B. M. e della nuora Di . (si veda la deposizione testimoniale di G. A. e, altresì provato dall'istruttoria orale svolta che alla data del 09.09.2006 i lavori di ristrutturazione dell'appartamento al primo piano erano finiti, tant'è che l'incontro tra le persone coinvolte nella vicenda per cui è causa trovava giustificazione proprio nell'inaugurazione della casa appena ristrutturata (ha risposto positivamente sul capitolo 12 attoreo, avente ad oggetto l'invito a cena del 9 settembre per festeggiare la fine dei lavori, il teste G. l'infortunio verificatosi rientra pertanto nell'oggetto del contratto assicurativo volto ad dare copertura ai "rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione della propria dimora abituale" estesa alle sue pertinenze, delle quali fa senz'altro parte la terrazza dalla quale è caduto O. M.).

N. T. S.p.A. deve essere perciò condannata a tenere indenne i convenuti di quanto gli stessi sono stati condannati a pagare a parte attrice con la presente sentenza per capitale, rivalutazione, interessi e spese di lite (art. 1917 cod. civ.).

Quanto alle spese di lite sostenute da M[REDACTED], B[REDACTED] e Di[REDACTED] esse sono poste a carico della compagnia in forza della clausola contrattuale denominata "Gestione delle vertenze", nonché in quanto risultate tardive ovvero infondate, all'esito del giudizio, le eccezioni sollevate da N[REDACTED] T[REDACTED] S.p.A. alla domanda di manleva avanzata dai convenuti: tali spese sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri dettati dal D.M. n. 140/2012.

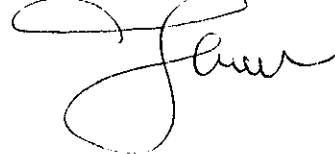
P.Q.M.

- accertata l'esclusiva responsabilità dei convenuti quali custodi dell'immobile in cui si è verificato l'infortunio del 09.09.2006, dichiara tenuti e condanna M[REDACTED] B[REDACTED] B[REDACTED] M[REDACTED] e Di[REDACTED] in solido tra loro, al pagamento in favore di O[REDACTED] A[REDACTED] e R[REDACTED] S[REDACTED] della somma di Euro 75.885,82 già all'attualità, a titolo di risarcimento dei danni sofferti dal loro figlio O[REDACTED] M[REDACTED] oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute da O[REDACTED] e R[REDACTED] che liquida in Euro 14.343,62, di cui Euro 13.140,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa;
- dichiara tenuta e condanna N[REDACTED] T[REDACTED] S.p.A. a manlevare e tenere indenni i convenuti da tutte le somme che essi sono stati dichiarati tenuti e condannati a corrispondere agli attori nei precedenti capi di sentenza;
- dichiara tenuta e condanna N[REDACTED] T[REDACTED] S.p.A. a rifondere ai convenuti le spese di lite sostenute, che liquida in Euro 7.552,00 di cui Euro 7.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 20 novembre 2013

IL GIUDICE

dott. Cristina Ferrari



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO

26 NOV. 2013

IL CANCELLIERE

